

COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - AGRICOLTURA (XI)

I.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XI COMMISSIONE **GERMANI**

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
GOMEZ D'AYALA ed altri: « Norme in materia di affitto di fondi rustici » (2237);	
BONOMI ed altri: « Norme in materia di equo canone nell'affitto di fondo rustico » (2349)	1
PRESIDENTE	1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 12, 13, 14, 15, 16
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	2, 6, 8, 9, 10 12, 14, 15, 16
GOMEZ D'AYALA	2, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15
BREGANZE, <i>Relatore per la IV Commissione Giustizia</i>	2, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 15, 16
TRUZZI, <i>Relatore per la XI Commissione Agricoltura</i>	2, 3, 7, 8, 9, 10 11, 12, 14, 15, 16
AVOLIO	2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15
MIGLIORI	3, 10
ANDREUCCI	7
AMATUCCI	7, 8, 9, 11
MARICONDA	9, 10, 13
CACCIATORE	9, 10, 12
SEDATI, <i>Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e foreste</i>	9, 12
SCHIAVON	12

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Gomez D'Ayala ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2737) e Bonomi ed altri: Norme in materia di equo canone nell'affitto di fondo rustico (2349).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: « Norme in materia di affitto di fondi rustici » di iniziativa dei deputati Gomez D'Ayala ed altri e « Norme in materia di equo canone nell'affitto di fondo rustico », di iniziativa dei deputati Bonomi e altri.

Prima di dare la parola ai relatori vorrei fare alcune comunicazioni.

Le due proposte di legge oggi all'esame delle Commissioni riunite, sono state discusse precedentemente dalla sola Commissione Agricoltura, e con il parere della Commissione Giustizia. Quest'ultima ha espresso un suo parere in un testo molto elaborato, che ha avuto come redattore l'onorevole Breganze. Le osservazioni contenute in questo parere sono state in grandissima parte accolte dalla Commissione Agricoltura. La Commissione Agricoltura, infine, poiché aveva all'ordine del giorno queste proposte di legge in sede referente, ha chiesto alla Presidenza della Camera il loro trasferimento in sede legislativa. La Presidenza della Camera ha ritenuto che la materia potesse formare oggetto di discus-

La seduta comincia alle 9,30

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA — AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 6 APRILE 1962

sione in sede legislativa, ma a Commissioni congiunte. Ecco il motivo della convocazione delle Commissioni riunite.

Resta, tuttavia, stabilito che la discussione avrà per oggetto il testo unificato già elaborato dalla Commissione Agricoltura e di cui gli onorevoli componenti delle Commissioni sono già in possesso.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo lealmente dichiarare che oggi non sono in grado di affrontare la discussione di questa legge perché soltanto ieri mattina ho avuto il testo unificato dei due provvedimenti. Poiché il Ministero di grazia e giustizia, com'è ovvio, deve avere il tempo necessario per esaminare tutta quanta la materia, che è poi assai delicata e importante, dovrei chiedere il rinvio della discussione. Tuttavia, poiché mi rendo conto dell'urgenza della legge e della necessità della sua rapida approvazione, vorrei pregare la Commissione di limitare la discussione di oggi ad un esame generale della legge, in modo che io intanto possa orientarmi sulla materia, rinviandosi la discussione e l'esame degli articoli a una seduta successiva, alla quale io potrei intervenire assai più preparato.

GOMEZ D'AYALA. La discussione generale di questo provvedimento è stata già esaurita dalle due Commissioni. Mi richiamo comunque alla competenza dell'onorevole Sottosegretario, nella materia, per invitarlo a consentire che la legge venga oggi discussa e possibilmente approvata senza ulteriori rinvii.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione Giustizia*. Vorrei osservare che è proprio sugli articoli che verterà la nostra discussione odierna. Perché in linea di massima, la discussione generale si deve ritenere esaurita, mentre restano da fare osservazioni, modifiche e aggiunte, solo agli articoli del provvedimento. Le posizioni e della Commissione Giustizia e della Commissione Agricoltura, su questa materia, sono ormai note. Da queste posizioni è venuto fuori il testo unificato che oggi si pone al nostro esame.

Venendo comunque incontro alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario, potremmo, nella seduta odierna, dare ordine agli articoli per rendere organico il nostro lavoro, evitando così che sugli articoli stessi successivamente ci si dilunghi troppo, e concludere poi in una successiva seduta l'esame complessivo del provvedimento.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Vorrei trovare il modo di semplificare le cose. Io mi rendo conto delle

ragioni che sono state avanzate dall'onorevole Sottosegretario, circa un maggiore approfondimento dei problemi che sono investiti da questa legge, però l'onorevole Mannironi deve darci atto che noi della XI Commissione Agricoltura abbiamo già avuto, in proposito, un parere piuttosto esteso e motivato dalla Commissione della Giustizia, della quale sono stati accolti, a ragion veduta, i suggerimenti.

Il testo oggi in esame ritengo ci offra la possibilità di trovarci tutti d'accordo, salvo che su alcuni punti, o su alcune parti, che non definirei però importanti. La maggior parte del nostro lavoro è stata già fatta.

D'altra parte c'è l'urgenza di mandare avanti il provvedimento, urgenza che da più parti è stata esplicitamente sottolineata. Proporrei, quindi, di ascoltare la relazione del Relatore della Commissione Giustizia, poiché da parte mia, come secondo relatore, ho ben poco da dire, e ben poco da aggiungere a quanto ho già detto in sede di discussione generale presso la Commissione Agricoltura dopo di che si andrà avanti nell'esame di quegli articoli della legge sui quali siamo pienamente d'accordo, accantonando quelli sui quali l'onorevole Sottosegretario non è d'accordo o sui quali non ritiene di potersi pronunciare in modo definitivo.

AVOLIO. Vorrei ricordare che nella recente seduta della nostra Commissione, si è convenuto che era necessario arrivare rapidamente all'approvazione di questa legge, per la quale la discussione generale era stata esaurita.

Su questo ci siamo trovati tutti d'accordo. Non ritengo quindi utile iniziare nuovamente la discussione generale ma ritengo invece necessario, allo scopo di arrivare a una rapida approvazione del provvedimento, cominciare subito l'esame dei singoli articoli. D'altra parte abbiamo accettato di buon grado la riunione congiunta delle Commissioni proprio per evitare lungaggini.

PRESIDENTE. Desidero ricordare che la nostra Commissione ha chiesto la sede legislativa, per questa proposta di legge e che la Presidenza della Camera l'ha concessa, disponendo, però, la riunione congiunta delle due Commissioni e, quindi, anche una discussione generale in sede congiunta.

AVOLIO. Ma evidentemente lo scopo della decisione della Presidenza era quello di evitare una discussione lunga. Mi sembra, invece, che la posizione assunta questa mattina dall'onorevole Mannironi a nome del suo dicastero abbia come unico risultato proprio quello di prolungare la discussione. Questa è

la mia opinione. Ricordo che invece noi volevamo questa mattina giungere rapidamente all'approvazione del provvedimento, perché tutte le questioni erano già state, a nostro parere, completamente risolte.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione Giustizia*. Per la parte vostra, dell'Agricoltura.

AVOLIO. Per la parte nostra, d'accordo. Ora dobbiamo decidere se intendiamo veramente procedere ad una rapida approvazione del provvedimento. Posso tenere nel giusto conto la necessità di un contemperamento fra le esigenze nostre e quelle prospettate dall'onorevole Mannironi, ma penso che comunque stamattina dovremmo arrivare all'accordo su tutte le questioni sulle quali non c'è dissenso, rinviando il resto alla prossima seduta. A condizione però che nella prossima seduta si arrivi certamente all'approvazione del provvedimento. Potrei, quindi, anche accettare la proposta Truzzi, se intesa in questo senso. Ma se invece si trattasse di lasciare aperto il problema, per continuare così anche nelle prossime sedute, dovrei allora esprimere tutto il mio disaccordo.

MIGLIORI. Io accetto la proposta Truzzi, che mi pare sia equa e meriti di essere accolta con la stessa buona fede con la quale la accogliamo noi. Non bisogna nemmeno avanzare l'ipotesi e la prospettiva di un eventuale ostruzionismo. Sta il fatto però che noi della Commissione di Giustizia ci troviamo oggi per la prima volta a parità di diritti con voi per decidere tutta la materia. In precedenza infatti avevamo avuto solo un compito limitato alla espressione di un parere. Ora, essendo anche noi in sede legislativa riuniti con voi, mi pare che dovremmo avere il diritto di intervenire nello stesso modo in cui sono intervenuti nella discussione i colleghi della Commissione Agricoltura.

La proposta Truzzi è una proposta di compromesso che può essere accettata, perché viene incontro alla necessità di mettere entrambe le parti sullo stesso piano, e pur sempre col desiderio, l'intenzione e il proposito di fare il più presto possibile.

AVOLIO. Desidero insistere sulla mia precisazione che fare al più presto possibile significa approvare la legge nella prossima seduta. L'accordo fra noi era proprio in questo senso.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la discussione in sede legislativa deve avere il suo libero e necessario corso. Mi pare del resto che ci sia l'impegno di tutti di arrivare alla approvazione del provvedimento al più presto.

D'altra parte è giusta l'osservazione che i colleghi della Commissione Giustizia sono investiti della questione per la prima volta in sede primaria, e, quindi, è comprensibile che essi chiedano che la discussione avvenga con l'ampiezza necessaria. Possiamo, quindi, intanto procedere, ad ascoltare le relazioni dei due relatori per l'Agricoltura e la Giustizia.

Prego l'onorevole Truzzi di riferire brevemente sul lavoro svolto in sede di Commissione Agricoltura.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Onorevole Presidente, la Commissione Agricoltura ha avuto sottoposte al suo esame due proposte di legge in materia di canoni di affitto di fondi rustici, una dell'onorevole Gomez d'Ayala e l'altra dell'onorevole Bonomi. Per la verità la proposta Gomez D'Ayala conteneva anche qualche altra norma, riferentesi alla materia dei miglioramenti, ma sempre a condizione che questa materia fosse collegata a quella del canone. La Commissione in un primo momento ha scelto come testo base la proposta Bonomi ed altri, tenendo, però, presenti tutte e due le proposte durante la discussione.

La nostra Commissione ha affrontato innanzitutto nei primi articoli le modalità di pagamento e di formazione del canone di affitto. Più precisamente negli articoli 2 e 3 la Commissione ha trattato e approvato la materia della equità del canone, sforzandosi di dettarne i criteri e gli elementi, e naturalmente questo è il punto più importante della legge. I criteri suggeriti tengono presenti con priorità il lavoro e gli investimenti, pur non trascurando tutti gli altri elementi della produzione e gli apporti delle due parti. Inoltre, e questa è un'importante innovazione tecnica, si è detto che, nel caso di calamità naturali, la Commissione tecnica che ha il compito di stabilire periodicamente le tabelle, deve riunirsi in via straordinaria e rivedere le tabelle stesse per le zone colpite. Abbiamo modificato, per la verità, leggermente la composizione delle due Commissioni tecniche, quella provinciale e quella centrale, aumentando in seno ad esse la rappresentanza degli affittuari coltivatori diretti. Abbiamo poi affrontato il problema della situazione di fatto per quanto riguarda i canoni che fruiscono di riduzioni di legge e per i canoni in cereali e in canapa, e ci siamo preoccupati di dire alle commissioni tecniche che esse nella formulazione del canone devono tener presente che in ogni caso dalla nuova disciplina non deve derivare comunque un aumento dei canoni di affitto. Abbiamo poi sta-

bilito che le tabelle delle commissioni tecniche diventano vincolanti per il giudice. Cioè il giudice, pur nell'ambito dei minimi e dei massimi, è però vincolato alle tabelle delle Commissioni tecniche.

Abbiamo, inoltre, ribadito una norma che dovrebbe essere in atto da parecchio tempo; quella del divieto delle regalie e delle onoranze, che era stata stabilita in altre leggi, nel passato. Abbiamo dichiarato nulli i patti in contrario con la presente legge e abbiamo anche configurato il caso fortuito, stabilendo altresì che la sezione specializzata per i casi fortuiti possa modificare i termini del canone.

Abbiamo stabilito che le norme contenute in questa legge, si applicano anche ai terreni pascolativi, si applicano, cioè, anche a quei contratti che non hanno una vera e propria figura di contratti agrari, anche se la loro durata è soltanto stagionale. E ci è parso opportuno, dati i fini della legge, includere anche queste forme di affitto che sono abbastanza estese e piuttosto interessanti.

Non mi pare di dovere dire altre cose importanti salvo che per quanto riguarda il tema delle sezioni specializzate.

Noi abbiamo prospettato il problema se, dopo il giudizio della sezione specializzata, si dovesse ammettere l'appello o si dovesse, invece, mantenere l'attuale situazione di fatto per la quale è ammesso solo il ricorso in Cassazione.

Per la verità la maggioranza della XI Commissione Agricoltura, era del parere che, essendo in atto da quattordici anni questa disciplina delle sezioni specializzate con previsione del ricorso solo in Cassazione, senza appello e avendo questa disciplina dato buoni risultati, anche per il fatto che in questo modo le cause non si trascinano per anni, era del parere, dicevo, di mantenere la disciplina stessa.

Dirò che su questo punto non erano d'accordo gli onorevoli colleghi della Commissione Giustizia, e di questo disaccordo ora il Relatore della stessa Commissione esprimerà le ragioni.

Io mi riservo di intervenire in sede di discussione degli articoli e non credo di dover aggiungere altro alla mia relazione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Truzzi per la esauriente relazione e prego l'onorevole Breganze, che è stato relatore della proposta di legge in sede di parere da parte della Commissione Giustizia, di svolgere la sua relazione.

BREGANZE, Relatore per la IV Commissione Giustizia. Onorevoli colleghi, la Com-

missione della Giustizia ha già espresso un suo parere in merito a questo provvedimento. Ha espresso un parere motivato e dopo lunga e attenta disamina, come del resto la materia richiedeva, anche perché alcuni punti vengono a modificare taluni articoli del codice civile.

E sembrato opportuno, pertanto, chiedere, che il nostro parere venisse allegato alla relazione della XI Commissione Agricoltura. Allegando il nostro parere, che si viene a collegare a tutto il lavoro svolto dalla Commissione Agricoltura, si viene concordemente a formare la base preparatoria di questa discussione, facilitando l'esame della legge.

A parte questa premessa di carattere ordinatorio dei nostri lavori, vorrei sottolineare una cosa che mi sembra assai importante. La Commissione della Giustizia ha espresso, in riferimento al concetto dell'equo canone, parere favorevole alla sua miglior regolamentazione, e nel contempo la convinzione che la disciplina sostanziale e processuale della materia venga fissata, opportunamente, con adeguata chiarezza. Di conseguenza e la dizione degli articoli e la impostazione degli stessi, devono essere curati per facilitare, appunto, la semplificazione della materia stessa.

Prendo spunto da questa premessa per rivolgere ai componenti le Commissioni la cordiale preghiera perché il testo unificato al nostro esame venga studiato con la dovuta attenzione.

Traendo l'avvio da questi concetti di carattere generale, il nostro parere scritto — già comunicato alla Commissione Agricoltura — si è articolato su vari aspetti, e in modo particolare su taluni che desidero qui illustrare.

Per quanto concerne intanto i criteri e i limiti in cui il canone deve attuarsi ai sensi di questo disegno di legge, si è convenuto sulla opportunità che, in modo espresso o almeno nei lavori preparatori, sia precisata se l'equità del canone (e quindi la relativa possibilità di ricorso) debbano riflettersi soltanto sull'affitto a coltivatori diretti o anche sull'affitto a conduttori. Per quello che ho potuto capire, nell'intendimento della Commissione Agricoltura questo concetto va esteso ad ogni tipo di affitto.

La seconda osservazione è la seguente: noi abbiamo pregato di precisare, o nella legge o nel corso dei lavori preparatori, quale situazione debba verificarsi nel caso che nel corso di un contratto in proroga abbia a variare il tipo di conduzione del fondo. In caso di variazione, cioè, è consentita la revisione del canone di affitto oppure questo rimane immutato finché perdura la proroga?

In terzo luogo abbiamo ritenuto opportuno sottolineare alla Commissione Agricoltura — che poi ha introdotto il concetto in un apposito articolo — l'opportunità di precisare se queste norme si applicano anche ai contratti in corso o soltanto ai contratti che diventano operativi a partire da oggi.

Per quanto concerne l'entità concreta della cifra, abbiamo, quindi, rivolto cordiale preghiera — che è stata accolta — perché si faccia in modo che non si tratti soltanto di una cifra fissa ed inderogabile, ad evitare che il giudice abbia una funzione puramente automatica, il che evidentemente ne sminuirebbe la funzione stessa: ma si traduca in un minimo ed in un massimo.

Abbiamo fatto altresì presente l'opportunità che sia chiarito un concetto molto importante: si precisa infatti che il canone va determinato con dati criteri al fine di assicurare un'equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia, nonché la buona conduzione dei fondi. Ora questo appare come il fine generale della legge: ma sembra non inopportuno se ne chiarisca la portata, che essendo collegata a vari dati di diversa natura, per i suoi fini (elevamento del tenore di vita dei lavoratori, ecc.) deve lasciare un margine tale che consenta, appunto, la elevazione di questo tenore di vita.

Si è notato ancora che il canone, venendo fissato secondo equità, deve essere tale a prescindere dal cosiddetto premio di coltivazione, introdotto nel 1947 per taluni generi; non appare, infatti, esatto che una data misura di canone sia equa o meno a seconda dei generi in cui venga corrisposta.

Parallelamente a questo ci è parso che debba intendersi abrogata un'altra norma contenuta nella legge n. 277, dove si dice che i canoni in cereali non sono mai rivedibili.

Nel contempo abbiamo richiamato l'opportunità di collegare le due norme sancite negli articoli 2 e 4 della proposta Bonomi.

Abbiamo altresì sottolineato che noi dividiamo l'opportunità di una variante degli articoli 1635 e 1636 del Codice civile circa l'accollo dei casi fortuiti ordinari. Soltanto, in relazione al fatto che la revisione risulta invocabile se il caso fortuito faccia perdere oltre il terzo, abbiamo prospettata la possibilità dell'accollo dei casi fortuiti ordinari appunto sino al 30 per cento. Comunque, tale aspetto potrà essere rivisto, perché rappresenta un dettaglio e non è la sostanza della legge.

Abbiamo ancora rilevato l'opportunità che i termini per l'azione innanzi alla Se-

zione specializzata siano chiaramente precisati.

Venendo a quello che è più concretamente la procedura, abbiamo fatto due ordini di osservazioni, sulle quali prego il Sottosegretario Mannironi di portare la sua particolare attenzione. Oggi come oggi, in base alla legge del 1947, che ha subito parziali modifiche, e in base a una delle leggi del 1948, esistono, per giudicare queste controversie, determinate Sezioni specializzate dei tribunali, costituite dai magistrati togati e da quattro esperti. Non è previsto l'appello. Il ricorso per Cassazione è consentito soltanto in determinate ipotesi; e ciò perché la disciplina è stata creata quando ancora non esisteva la Costituzione e, non essendoci una sezione specializzata, il giudizio era attribuito alle Commissioni circondariali, composte esclusivamente di esperti, con la presidenza di un magistrato.

Per quanto riguarda la procedura, l'articolo 10 del regolamento di attuazione di quella legge ha previsto che ogni tribunale possa regolarsi come meglio ritiene; per cui, mentre — in ipotesi — al tribunale di Vicenza — una volta fissata l'udienza — tutto si svolge innanzi alla Sezione nel suo *plenum*, salvo il caso di eventuale istruttoria orale, innanzi a quello di Verona, ad esempio e se non vado errato, si segue tutt'altro *iter*, cioè quello ordinario del Codice. È una situazione da rivedere globalmente, anche per l'efficacia della difesa: salvo a vedere se concretizzare questa esigenza in questa sede o più probabilmente a parte.

È stata poi avanzata da parte di alcuni colleghi una duplice richiesta. In primo luogo l'introduzione del rito del lavoro per tutte le controversie che interessano la materia agraria: il che, per la verità, sarebbe conforme all'articolo 429 del Codice di procedura civile, il quale prescrive che le controversie in tema di affittanza a coltivatori diretti devono essere soggette al rito che si applica in tutte le controversie ordinarie del lavoro; a mio avviso, quindi, questo rito dovrebbe esser esteso a tutti i casi, cioè dovrebbe essere esteso anche alle controversie in tema di proroga.

Dinanzi a questa prima proposta si è stati tentati di rispondere affermativamente, al fine di semplificare le cose. Tuttavia, non nascondoci la possibilità che da un lato si potesse comportare un maggiore ritardo e dall'altro di avere una discussione troppo difficile su questo argomento, si è detto: signori miei, calma. Poiché dovremo a breve scadenza affrontare il tema generale della

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA — AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 6 APRILE 1962

riforma del Codice di procedura civile, possiamo in quella sede inserire l'esame della procedura relativa alle controversie agrarie; la discussione su questo tema potrebbe cioè diffondersi: e perciò, si è ripetuto, accantoniamola per adesso, pur riconoscendo che la strada realmente più idonea sarebbe quella del rito del lavoro.

A mio sommo avviso, mi auguro in ogni caso e di tutto cuore, come del resto ho rilevato in Aula ancora nel 1953 o nel 1954, che il procedimento si inizi con citazione: il che consente molta maggior immediatezza ed è conforme al sistema; del resto, se un bracciante agricolo è in grado di provvedere a una citazione, altrettanto può esserlo un coltivatore diretto.

Comunque, a parte questo aspetto particolare del rito, noi abbiamo affermato un'altra cosa. Noi riteniamo che, iniziata la procedura secondo il rito attuale — che poi, a seconda dei vari uffici, è attuata in modo diverso, attesa la facoltà di scioglimento dalle norme ordinarie già previste dalla predetta vecchia legge — sia opportuno prevedere l'appello anche in questo settore. Allo stato, e come si diceva, ciò non si verifica, sulla base iniziale del decreto n. 277 del 1947. Senonché allora il giudizio, in un unico grado di merito, era attribuito ad un organo particolare, cioè alla « Commissione circondariale », presieduta bensì da un magistrato, ma composta per gli altri componenti da giudici non togati. Inoltre il giudizio aveva ancora maggiori margini di valutazione equitativa, per non avere le tabelle alcun carattere vincolante. Ora, introdotte nel 1948 a sensi della Costituzione le Sezioni specializzate — e tanto più con la configurazione delle tabelle come previste da questa legge — sembra che l'appello debba realizzarsi.

Si è osservato — ed il rilievo è degno di ogni rispetto — che ciò può comportare un qualche ritardo; ma penso che la certezza e la possibilità di un gravame costituiscano, nell'interesse di ambo le parti, maggiore garanzia.

Se poi si ritenesse che, per costituire nuove Sezioni presso le Corti, si presentassero ulteriori difficoltà, ben potrebbe attribuirsi il giudizio alle Sezioni delle Corti che oggi giudicano per le controversie in tema di locazione, considerando anche che attualmente il loro lavoro non è molto oneroso.

In ogni caso, riteniamo che noi potremo cozzare contro la Costituzione se prevedessimo che la Corte di cassazione giudicasse soltanto per taluni casi — come ora previsto —

anziché per tutti quelli segnati dall'articolo 360 C.P.C. A mio avviso, essendo il Tribunale organo ordinario, non è ammissibile il ricorso alla Cassazione se non per tutti i casi previsti dal Codice di procedura civile. Questo è un punto che riteniamo importante, sul quale qualcuno più dotto di noi in materia costituzionale potrà intervenire con maggiore autorevolezza.

Questi, i rilievi di carattere procedurale che intendevamo ricordare.

Abbiamo, inoltre, pregato i colleghi della XI Commissione Agricoltura, i quali ci sembra abbiano tenuto in buona parte conto delle nostre indicazioni, o di abrogare espressamente le due norme indicate in parere, o di abrogare genericamente tutte le norme incompatibili. Questa seconda soluzione è stata quella adottata. Certo, pur con questa formula, deve essere chiaro che sono abrogate le due norme cui mi riferivo poc'anzi, e che rispettivamente vietano la revisione dei canoni in cereali e prevedono la riduzione del 30 per cento.

Abbiamo, inoltre, espresso l'opinione che, per quanto riguarda l'entrata in vigore della legge, sia il caso di consentire la consueta *vacatio* di 15 giorni.

Queste sono le principali osservazioni di ordine generale che si dovevano fare in ordine a questo provvedimento. Resta fermo, signor Presidente, il principio che tutte queste proposte potranno tradursi in emendamenti o in richieste di chiarimento da parte mia e dei colleghi, quando passeremo alla discussione dei singoli articoli.

In conclusione, pur riconoscendo che le situazioni regionali differiscono le une dalle altre, confidiamo di avere insieme concorso a fare quello che è più urgente per la migliore attuazione dei principi che devono regolare questa materia.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In relazione alle dichiarazioni da me fatte all'inizio della seduta ed alla proposta di compromesso cui accennava il collega Truzzi, dichiaro che non ho alcuna difficoltà a che si inizi l'esame dei singoli articoli. Tuttavia, per quanto riguarda alcuni articoli che non fossero o non dovessero sembrare sufficientemente elaborati, approfonditi o che comunque meritino un esame serio, mi permetterò di chiederne l'accantonamento, con l'impegno di parlarne la prossima seduta quando essi, mi auguro, potranno essere definiti e portati all'approvazione.

GOMEZ D'AYALA. Innanzitutto propongo che, per mancanza di altri oratori, sia dichiarata chiusa la discussione generale.

Per quanto concerne poi la posizione del Sottosegretario Mannironi, mi permetto di fare due osservazioni. La prima è che conosco per fama le qualità professionali del collega Mannironi, che so competentissimo in questa materia, ragione per la quale, pur avendo egli ricevuto soltanto questa mattina il testo unificato, ritengo che egli sia senz'altro in grado di esprimere autorevolmente la sua opinione ed il suo pensiero. La seconda osservazione è questa: noi abbiamo lavorato in sede di XI Commissione Agricoltura con la preziosa collaborazione del Sottosegretario Sedati che — dobbiamo dargliene atto — è stato diligentissimo nel dare tutto il suo contributo perché la discussione fosse portata avanti con la massima rapidità. Inoltre l'onorevole Sedati rappresenta il Governo allo stesso titolo del Sottosegretario Mannironi e quindi, se è vero che in Italia abbiamo un solo Governo, mi pare che esso possa essere rappresentato, efficientemente dalla migliore conoscenza che del problema l'onorevole Sedati ha in questo caso particolare e per le ragioni già esposte.

Poiché è nostro desiderio procedere nella discussione con la massima celerità e rapidità, pregherei quindi il Presidente di dichiarare chiusa la discussione generale, dando inizio alla discussione degli altri articoli, sulla base del testo unico che ci è stato sottoposto.

PRESIDENTE. Poiché la proposta avanzata dall'onorevole Gomez D'Ayala è condivisa dal parere favorevole della maggioranza della Commissione e poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del testo elaborato dalla Commissione Agricoltura nel corso dell'esame in sede referente delle due proposte di legge.

Do lettura dell'articolo 1:

« Nell'affitto di fondo rustico il canone deve essere determinato e corrisposto in una quantità dei principali prodotti del fondo, salvo che la varietà di questi sia tale da non consentire una gradazione di importanza, o in danaro con riferimento al prezzo dei prodotti stessi.

Il canone potrà essere inoltre determinato e corrisposto secondo usi locali vigenti, o in danaro senza riferimento al prezzo dei prodotti, ovvero in una quota dei frutti del fondo stesso.

La misura del canone annuale, qualunque sia la durata del contratto, deve essere con-

tenuta nei limiti stabiliti dalla Commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140 ».

ANDREUCCI. Sono favorevole all'articolo 1 ma solo per ragioni di chiarezza vorrei fare un'osservazione. Il successivo articolo 3 della presente legge, modifica il comma terzo dell'articolo due della legge 18 agosto 1948, n. 1140. Peraltro l'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge non contiene alcun accenno all'articolo 2 della precedente legge che viene modificato ed al quale sarebbe, quindi, opportuno accennare, per ragioni di chiarezza.

Propongo quindi il seguente emendamento: « Aggiungere, alla fine del terzo comma dell'articolo 1, le parole: « e con le modifiche di cui all'articolo 3 della presente legge ».

TRUZZI, Relatore per la XI Commissione Agricoltura. Poiché anche l'articolo 2 della presente legge ha una modifica, bisogna richiamare anche in questo articolo la modifica dell'articolo 3 della legge stessa.

GOMEZ D'AYALA. Vorrei ricordare che nella precedente seduta io avevo sostenuto la necessità di evitare ogni riferimento alla legge precedente. In questa mia tesi ero stato appoggiato dall'onorevole Breganze, in sede di Commissione Giustizia.

Per quanto concerne il riferimento all'articolo 2 della precedente legge, mi pare che la questione sia risolta con l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con la presente legge. Sarebbe inutile, a mio avviso, fare un richiamo alla vecchia legislazione, ogni qualvolta se ne presenta la necessità, in ogni singolo articolo.

AMATUCCI. Ma in questo caso non possiamo, per evidenti motivi di chiarezza, non fare un richiamo alla legislazione precedente. Si creerebbe confusione perché nell'articolo in esame è fatto esplicito riferimento alla legislazione precedente. E poiché questa modifica si riferisce alla vecchia legge, articolo secondo, ogni qualvolta si rientra nel riferimento a questa vecchia legge occorre aggiungere, come ha sostenuto l'onorevole Truzzi, le parole: « con le modifiche di cui alla presente legge ».

BREGANZE, Relatore per la IV Commissione Giustizia. Vorrei fare un'altra proposta: per un migliore ordine dei nostri lavori e per una più efficace chiarezza e interpretazione della presente legge: suggerirei di premettere l'intitolazione ai vari articoli.

AMATUCCI. Questo mi sembra un argomento che fa riferimento alla tecnica legislativa moderna, ma non mi sembra utile ai fini di una maggiore chiarezza della legge. Spesso, comunque, non vi è coerenza fra il titolo e gli articoli indicati per cui si dà luogo a non precise interpretazioni.

PRESIDENTE. Credo anch'io che il suggerimento dell'onorevole Breganze per quanto concerne i titoli non sia opportuno. Per quanto riguarda l'osservazione fatta dall'onorevole Amatucci circa l'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, voglio ricordare che questa legge ha poi avuto delle successive modificazioni, comprese quelle che sono contenute nel testo della presente legge. Si potrà comunque tener conto della proposta Amatucci, in sede di coordinamento finale.

L'onorevole Amatucci insiste nel suo emendamento?

AMATUCCI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Amatucci, che dice:

« Aggiungere all'ultimo comma dell'articolo 1 le parole: e con le modificazioni di cui alla presente legge ».

(È approvato).

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione Giustizia*. Ancora un'osservazione a chiarimento su questo articolo 1: l'obbligatorietà del canone equo vale sia per gli affitti a coltivatori diretti sia per quelli a conduttore?

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. La norma si riferisce a tutte le forme di affitto, a tutte le possibilità di affitto e a tutte le varietà.

PRESIDENTE. Rassicuro l'onorevole Breganze che la norma si riferisce a tutte le forme di affitto.

Pongo allora in votazione l'articolo 1 con l'integrazione proposta dal deputato Amatucci, per aggiungere alle ultime parole dell'articolo le seguenti: « e con le modificazioni di cui alla presente legge ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo approvato dalla Commissione Agricoltura in sede referente:

« La Commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 2 di cui alla legge 18 agosto 1948, n. 1140, è composta:

dell'ispettore agrario provinciale;
di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori non coltivatori;

di due rappresentanti dei proprietari che affittano a imprenditori coltivatori diretti;
di un rappresentante degli affittuari conduttori;

di due rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti;

di due esperti in materia agraria designati uno dalle organizzazioni dei proprietari di fondi locati e uno dalle organizzazioni degli affittuari.

La Commissione è presieduta dal prefetto. Questi può delegare la direzione tecnica dei lavori all'ispettore agrario o a un suo rappresentante.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei presenti, sempre che vi sia il numero legale ».

L'onorevole Truzzi ha facoltà di riferire sulle modificazioni apportate dalla Commissione Agricoltura, in sede referente, a questo articolo 2.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Noi abbiamo riprodotto la composizione prevista dalla legge 18 agosto 1948, aumentando di uno i rappresentanti della proprietà e degli affittuari per i coltivatori diretti. Questa è l'unica modifica che noi abbiamo apportata.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione Giustizia*. A me sembra che, dopo l'emendamento apportato testé alla parte finale dell'articolo 1, si debba all'articolo 2 o depennare l'inciso: « di cui all'articolo 2, ecc. », oppure applicare anche qui lo stesso emendamento.

AVOLIO. Meglio sopprimere e dire semplicemente: « La Commissione tecnica provinciale è composta: ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma bisogna mettere comunque un riferimento. Basterà dire: « di cui all'articolo precedente ».

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione Giustizia*. Inoltre, qui è detto: « dell'ispettore agrario provinciale ». Secondo me bisognerebbe dire: « del capo dell'Ispettorato agrario provinciale », perché gli ispettori sono molti.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Dicendo: « dell'ispettore agrario », si intende il capo dell'Ispettorato. Perché gli altri non sono ispettori, ma funzionari.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione Giustizia*. Ringrazio del chiarimento.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora stabilire, per quanto riguarda la forma, se sia meglio

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA — AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 6 APRILE 1962

dépendere l'inciso dopo le prime tre parole, oppure mettere: « di cui all'articolo precedente ».

AMATUCCI. L'ultimo comma dell'articolo 1 che abbiamo approvato si richiama alla Commissione provinciale di cui alla legge n. 1140. Evidentemente la Commissione provinciale della quale si parla nell'articolo 2 non può essere che questa. Mi sembra quindi del tutto superfluo ripetere il riferimento alla legge.

PRESIDENTE. Sono anche io d'accordo su questo.

AMATUCCI. Onorevole Presidente, se mi consente vorrei fare un'altra osservazione. Come poco fa ha dichiarato l'onorevole Truzzi, la composizione della Commissione tecnica sarebbe stata modificata nel senso di elevare da uno a due la rappresentanza dei coltivatori diretti. E su questo siamo d'accordo. Senonché, al penultimo comma è detto che la Commissione è presieduta dal Prefetto, il quale può delegare la direzione tecnica dei lavori all'Ispettore agrario o a un suo rappresentante. Quindi, praticamente, mentre noi formiamo una commissione composta di elementi tecnici, mettiamo a capo di questa commissione un elemento non tecnico, come il Prefetto, e riconosciamo la sua incompetenza in materia tecnica tanto da aggiungere che egli può delegare. Non le pare che, piuttosto che mettere a capo della commissione un fantomatico presidente che non conosce la materia, sarebbe più corretto affidare la presidenza di questa commissione tecnica ad un esperto, sia anche l'ispettore agrario?

GOMEZ D'AYALA. Si tratterebbe, cioè, praticamente di eliminare il prefetto. Noi lo avevamo proposto.

AMATUCCI. Come vedete, su questo particolare punto vengo incontro a voi che erroneamente sostenete che il prefetto sia un elemento politicizzato. In questo caso penso anche io che sia preferibile una presidenza tecnica.

La dizione dell'ultimo comma, infine, non mi soddisfa, perché stabilisce per la validità la metà più uno dei presenti, sempre, però, che vi sia il numero legale. È troppo evidente che per richiedere la presenza del numero legale ci vuole la presenza di un certo numero di componenti. A me sembrerebbe più corretto dire: « Per la validità delle deliberazioni della Commissione è sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei suoi componenti ».

MARICONDA. Ma così allarghiamo troppo. Invece i presenti devono essere la metà

più uno dei componenti, e la maggioranza poi è la metà più uno dei presenti.

CACCIATORE. Si è voluto chiarire che occorre per la validità delle deliberazioni la metà più uno dei presenti e non la metà più uno dei componenti. Questo per quanto riguarda il voto favorevole.

AMATUCCI. Comunque io non trovo difficoltà, non ne faccio una questione. Mi sembra soltanto che vi sia una contraddittorietà nella formula. Non è che io chieda una maggioranza qualificata, un *quorum* stabilito dalla legge. Ma se richiedete il numero legale, è implicito che debba essere presente un certo numero di componenti della Commissione. Basta che sia il numero legale.

GOMEZ D'AYALA. Se l'onorevole collega permette, per la validità di un'assemblea occorre che vi sia la metà più uno dei componenti dell'assemblea. Questo perché sia valida l'assemblea. Poi per la validità delle decisioni occorre un'altra maggioranza, che parte dalla validità della costituzione dell'assemblea, per cui la validità delle deliberazioni si può avere anche col voto favorevole della quarta parte dei componenti più uno.

AMATUCCI. Adottiamo allora la dizione usata per le assemblee delle società per azioni.

GOMEZ D'AYALA. È appunto quella che abbiamo adoperato.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. La formula fu scelta appunto per far funzionare le commissioni. Sono commissioni di esperti, più un estraneo. E, quindi, se almeno la metà della Commissione non partecipa, la Commissione non può funzionare. Di qui la scelta di questa formulazione: perché sia valida la seduta è necessaria la metà più uno dei componenti; perché siano valide le deliberazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma allora occorre precisare il numero di presenti richiesto per il numero legale, perché non è una misura fissa per tutti i casi.

CACCIATORE. I componenti della Commissione sono 10. Per aversi la validità della seduta occorrono 6 presenti almeno, e su sei presenti per avere la validità di una delibera occorrono 4 voti favorevoli. Quindi l'articolo è ben compilato.

AVOLIO. C'è la difficoltà del numero pari dei componenti. D'altra parte la Commissione è paritetica e non si poteva fare altrimenti. Discutemmo già l'altra volta se era possibile abolire la presenza del prefetto, e si

vide che non era possibile. Quindi non insistiamo.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Permettetemi di riassumere. Sono d'accordo con l'onorevole Breganze di usare invece che l'espressione « dell'Ispettore agrario », l'espressione: « del capo dell'Ispettorato agrario », in maniera da non avere dubbi in proposito.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Amatucci circa l'utilità o meno della presidenza del prefetto, io ritengo che essa debba essere mantenuta. L'esperienza insegna che se non vi fosse stata in molti casi l'autorità del prefetto, le commissioni non si sarebbero mai riunite. Evidentemente nessuno più del prefetto in una provincia ha la autorità di diramare gli inviti di convocazione. E, quindi, proprio per questa autorità e funzionalità del prefetto, che è il funzionario del Governo, la sua presidenza è indispensabile per il funzionamento delle commissioni. Ritengo, pertanto, che si debba mantenere la dizione secondo cui la Commissione è presieduta da un prefetto o da un suo delegato, che può essere l'ispettore o un funzionario della prefettura.

Per quanto riguarda l'ultimo comma i punti in discussione sono: quale debba essere il numero dei componenti perché la Commissione sia valida. Se si mantiene il principio della maggioranza dei componenti la Commissione, basterebbe che un certo numero di essi componenti non partecipasse alla riunione, per paralizzare completamente i lavori.

Bisogna allora stabilire una maggioranza per la validità delle deliberazioni e una maggioranza per la validità delle votazioni. E questo non mi pare che risulti dall'ultimo comma dell'articolo.

MIGLIORI. Mi domando se non sia opportuno chiarire, in sede di questa legge, quale è l'organo, o l'autorità che nomina la commissione stessa. Da questo articolo non risulta da chi è nominata la commissione medesima.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Ma è detto nella legge istitutiva.

GOMEZ D'AYALA. Possiamo aggiungere che la Commissione è nominata dal prefetto.

CACCIATORE. Ma la nomina non è demandata al prefetto bensì avviene su indicazione del prefetto.

AVOLIO. Forse la nomina dovrebbe avvenire sulla modalità della nomina della commissione centrale, come è detto nell'articolo 4.

PRESIDENTE. La legge istitutiva dice, in proposito: « La commissione può essere convocata dal prefetto » ma non dice che è il prefetto che la nomina.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Poiché si tratta di una omissione involontaria nella legge istitutiva e poiché sappiamo che la nomina è di competenza prefettizia, sarebbe opportuno aggiungere, nella legge in esame, che la nomina viene fatta dal prefetto.

AVOLIO. Suggestirei di aggiungere, a questa formulazione, che la nomina avviene con i criteri del successivo articolo quattro.

MARICONDA. Onorevoli colleghi, poiché si propone di specificare anche in questo comma che la direzione tecnica dei lavori può essere delegata al capo dell'Ispettorato agrario e poiché prima si è detto che il capo dell'Ispettorato agrario è componente di diritto nella commissione, non vedo come si possano conciliare le due cose.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo pienamente con l'osservazione fatta dall'onorevole Mariconda anche perché il numero dei componenti la commissione verrebbe così ridotto a nove unità anziché dieci.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Faccio presente agli onorevoli colleghi che solo per la parte tecnica è delegato l'ispettore agrario. Il prefetto può presiedere la commissione delegando, per la parte tecnica, la direzione dei lavori al capo dell'Ispettorato. La dizione della legge mi sembra quindi molto chiara.

GOMEZ D'AYALA. Proporrei di sostituire le parole: « direzione tecnica dei lavori », con le parole: « direzione tecnica delle indagini ».

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Questa modifica, per evidenti ragioni, non mi sembra opportuna. La dizione « indagini » potrebbe far supporre altri compiti che non siano quelli contenuti nei fini della legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi pare di ricordare che anche nella precedente seduta si è fatta una discussione del genere su questo punto della legge. Stabilito che la commissione è presieduta dal prefetto e che questi può delegare per la direzione tecnica dei lavori l'Ispettorato agrario, si disse che non sempre l'ispettore agrario può intervenire alle riunioni. Per questa ragione consentitemi di proporre che si aggiungano le parole: « O di un rappresentante dell'Ispettorato agrario ».

AVOLIO. Forse sarebbe meglio che le cose rimanessero così come sono adesso, per non creare confusione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io avrei da fare qualche rilievo di carattere generale. Ad esempio non troverei pienamente giustificata la modificazione che è stata portata alla legge precedente circa il numero dei rappresentanti delle singole categorie. Io, per una maggiore armonia ed anche per un rispetto al principio informatore della disposizione circa la pariteticità delle rappresentanze, lascerei che i rappresentanti delle varie parti fossero tutti in ragione di uno per ogni categoria. E questo per evitare che la commissione diventi una specie di parlamentino, e per darle maggiore elasticità di movimento.

Proporrei, quindi, di sostituire l'attuale formula con una nuova formula, nella quale sia detto che per ogni singola categoria vi è un solo rappresentante.

Per quanto riguarda il penultimo comma, dove si parla della delega della direzione tecnica, io proporrei di sopprimere tutto il periodo che parla di tale delega, perché mi pare che quando si dà al prefetto la presidenza della commissione, sarà il prefetto stesso a un dato momento, riconoscendo che si tratta di materia tecnica, a incaricare i tecnici che sono nella commissione. Io, insomma, non forzerei la mano, non costringerei il prefetto, con una norma precisa di legge, a delegare l'ispettore agrario solo perché si parla di questioni tecniche. Del resto, l'ispettore agrario è presente, e, trattandosi di questioni tecniche, sarà il prefetto stesso che, avendo bisogno dei lumi degli esperti, provvederà di volta in volta a delegare qualcuno di quelli che fanno parte della Commissione.

Infine, secondo me, nell'ultimo comma è assolutamente necessario precisare come è definito il numero legale della Commissione. Non basta il generico riferimento al numero legale, perché vi sono varie maniere di determinare tale numero legale. È necessario, quindi, precisare quale sistema si deve adottare.

AMATUCCI. Desidero osservare che qui abbiamo una commissione formata da dieci membri, mentre di solito le commissioni si fanno sempre di numero dispari, per evitare parità di voti contrari e favorevoli, né d'altra parte noi diciamo qui che il voto del Presidente prevalga. Se si vuol mantenere la parità bisogna, quindi, dire che in caso di parità prevalga il voto del presidente.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Mannironi, vorrei precisare che se la Commissione si è orientata verso una partecipazione maggiore dei rappresentanti delle due parti dell'affitto a coltivazione diretta è stato per una considerazione della dimensione del problema. In Italia l'affitto a coltivatore diretto ha una enorme dimensione, molto più vasta degli altri tipi, e quindi, in considerazione della diversità di intensità degli interessi che qui vengono configurati si è voluto dare una rappresentanza adeguata alla dimensione dei problemi rappresentati. Del resto vorrei far rilevare che anche secondo la formulazione legislativa attualmente ancora in atto è prevista la nomina di un membro aggiunto o sostituto o supplente, perché spesso capita che a qualcuno dei tanti casi in giudizio un rappresentante non abbia la possibilità di partecipare. Dunque anche adesso è dimostrato nella pratica che non basta un rappresentante solo per coprire l'area dei fitti a coltivatori diretti, che è molto vasta.

Per quanto riguarda la possibilità di delega da parte del prefetto, faccio appunto osservare che qui è scritto: « può delegare », e, quindi, è soltanto una facoltà che si dà al prefetto. Può darsi che di applicare questa facoltà non si presenti le necessità, ma può anche darsi che essa sia utile, e quindi noi configuriamo tale possibilità. Altrimenti, se non lo mettessimo nella norma, si potrebbe anche contestare al prefetto la possibilità di fare una tale delega. La sostanza, dunque, rimane quella indicata dall'onorevole Sottosegretario Mannironi.

Per quel che riguarda il numero dei componenti, faccio osservare che le rappresentanze delle due parti sono paritarie, mentre il prefetto e l'ispettore non sono parti interessate e quindi non infrmano la pariteticità della commissione. Non si è mai verificato l'inconveniente che Prefetto e ispettore abbiano votato in modo differente, provocando la paralisi delle commissioni. Mi rendo conto del problema. Però, ripeto, abbiamo constatato che sono necessari sia il prefetto che l'ispettore, e che la rappresentanza degli interessi deve essere paritaria. Non vedo come potremmo modificare questa composizione.

AVOLIO. Io sostengo la necessità di lasciare l'articolo così come è, perché siamo arrivati a questa formulazione dopo una serie di discussioni nel corso delle quali abbiamo prospettato tutte le possibilità. Mi rendo conto della importanza delle questioni sollevate dall'onorevole Mannironi. Però per le ragioni

addotte già dal collega Truzzi, e che non ripeto, abbiamo ritenuto di dover dare una più nutrita rappresentanza ai coltivatori diretti, e abbiamo trovato questa formula che sodisfa la rappresentanza degli interessi delle categorie interessate. Propongo, quindi, di lasciare invariato l'articolo 2.

SCHIAVON. Io proponerei il seguente emendamento. Dove si dice: « di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori non coltivatori », si aggiunga: « ove questo sistema di affitto esiste ». Questo perché in alcune province questo sistema di affitto non esiste, e, quindi, occorre eliminare in molte commissioni una grave disparità tra veri fittavoli e non fittavoli. Con questo emendamento l'inconveniente descritto verrebbe eliminato.

AVOLIO. Io sarei d'accordo con la proposta Schiavon. Però, non so come concretamente si possa fare, dato che non possiamo accettare il principio di una disparità di trattamento fra provincia e provincia.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Tutto questo presupporrebbe poi un'indagine per stabilire dove sussistano quelle condizioni e dove no. E occorrerebbe anche stabilire quale è l'organismo cui spetta questa indagine, e così via: tutta una macchinosità che renderebbe la legge più complessa, portando non pochi inconvenienti. Quindi pregherei di non insistere.

SCHIAVON. Ma sono molte le province dove non esiste questo sistema di affitto.

CACCIATORE. Vorrei tornare a una proposta fatta dall'onorevole Gomez, per suggerire la seguente dizione: La Commissione è presieduta dal Prefetto; questi può delegare l'ispettore agrario per le necessarie indagini tecniche.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Ripeto che non si tratta solo di indagini tecniche; ci sono altre mansioni demandate alla commissione di carattere tecnico.

GOMEZ D'AYALA. Onorevoli colleghi, quello che a noi preme, in questo momento è di arrivare rapidamente alla votazione del provvedimento. Mi permetterò, quindi, di riassumere la discussione finora svolta e le conclusioni cui siamo pervenuti collegialmente.

Noi abbiamo dato al Prefetto la facoltà di nominare la Commissione e di presiederla, e di delegare un suo rappresentante a presiederla. Se noi diamo questa facoltà di delega al Prefetto, dobbiamo pure darla all'Ispettore agrario. Su questo non mi pare che si debba ancora discutere. Abbiamo, inoltre, sta-

bilito che la nomina della commissione avviene, da parte del Prefetto, secondo i criteri stabiliti al successivo articolo 4.

Quanto al criterio che l'Ispettore agrario può delegare un suo rappresentante alla direzione tecnica dei lavori, o delle indagini, come io avevo proposto, sorge il problema che l'Ispettore agrario, già componente di diritto della Commissione, venga a trovarsi in condizioni di inferiorità rispetto alla persona che ha delegato alla direzione tecnica dei lavori. Ma su questo punto gli onorevoli colleghi hanno prospettato delle ragioni tecniche per cui la obiezione sembra superata.

Vorrei comunque, in ultima analisi, suggerire questa formulazione: fermo restando quanto già stabilito per la direzione tecnica, per quanto concerne, invece, gli esami, le indagini e altro, questi vengono demandati alla competenza della intera commissione, sia pure con quella maggioranza che è prevista dalla legge medesima.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei suggerire un'ulteriore modifica di carattere formale. Al punto dove si dice che la Commissione è composta dal capo dell'Ispettorato agrario provinciale, ecc., aggiungere: « o da un suo rappresentante ». Questa modifica mi sembra opportuna perché, se noi ammettiamo che il capo dell'Ispettorato agrario possa delegare un suo rappresentante alla direzione dei lavori tecnici, a maggior ragione questa delega si dovrebbe ammettere per quanto riguarda la composizione della Commissione stessa. D'altra parte ciò agevolerà il compito della Commissione, che potrà avvalersi del contributo di rappresentanti tecnici dell'ispettorato delegati, piuttosto che doverne fare a meno, come avverrebbe nel caso di impossibilità di intervento del capo dell'ispettorato stesso.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato della agricoltura e delle foreste*. Mi sembra che questa modifica venga a modificare di molto la composizione della Commissione da come l'abbiamo prevista.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non vedo comunque il motivo per non accettare la modifica da me proposta che, a mio avviso, non si discosta molto dallo spirito della legge né trasforma le caratteristiche della commissione.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato della agricoltura e delle foreste*. Non vorrei affollare di emendamenti la legge, proprio per giungere presto alla votazione. Sono comunque d'accordo sull'emendamento proposto dal collega onorevole Mannironi.

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA — AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 6 APRILE 1962

PRESIDENTE. L'onorevole Mariconda propone la seguente modifica: al punto in cui si dice che il Prefetto può delegare un suo rappresentante, specificare che può delegare il Viceprefetto.

MARICONDA. Il mio emendamento vuole in sostanza stabilire che, una volta deciso che il prefetto può delegare un suo sostituto, questo sostituto sia il Vice prefetto. Mi riferisco comunque alla presidenza della Commissione e non alla facoltà di nomina della stessa, che resta delegata al Prefetto.

PRESIDENTE. La formulazione dei primi due comma dell'articolo 2, viene ad essere la seguente: comma primo:

« La Commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 2 alla legge 18 agosto 1948, n. 1140, è composta:

del capo dell'Ispettorato agrario provinciale o di un suo rappresentante;

di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori non coltivatori;

di due rappresentanti dei proprietari che affittano a imprenditori coltivatori diretti;

di un rappresentante degli affittuari conduttori;

di due rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti;

di due esperti in materia agraria designati uno dalle organizzazioni dei proprietari di fondi locali e uno dalle organizzazioni degli affittuari ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il comma secondo, comprensivo delle modifiche testé apportate dalla Commissione:

« La Commissione è nominata dal prefetto, con i criteri di cui all'articolo 4 della presente legge ed è da lui presieduta o dal vice prefetto da lui delegato.

Questi può delegare la direzione tecnica dei lavori al capo dell'Ispettorato agrario o a un suo rappresentante ».

(*È approvato*).

L'onorevole Mariconda propone il seguente emendamento:

« Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza più uno dei voti favorevoli ».

Vorrei suggerire di modificare la seconda parte dell'emendamento Mariconda, come segue:

« Le deliberazioni della Commissione sono valide quando siano adottate con l'intervento della metà più uno dei componenti e a maggioranza assoluta fra i presenti ».

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 2:

« Le deliberazioni della Commissione sono valide quando siano adottate con la presenza della metà più una dei componenti e a maggioranza assoluta dei presenti ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Relativamente ai canoni di affitto previsti dal precedente articolo 1, il comma terzo dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, è sostituito dai seguenti:

« Per ciascuna provincia la Commissione determina ogni due anni, almeno nove mesi prima dell'inizio dell'annata agraria e per il biennio successivo, le tabelle dei canoni, nella misura minima e massima, da considerarsi equi per zone agrarie omogenee per qualità e classi di terreni e per tipi aziendali, tenuto conto dello stato di produttività dei fondi, dell'esistenza e delle condizioni dei fabbricati rurali, delle attrezzature aziendali, degli oneri a carico dei proprietari locatori, degli apporti dell'affittuario, dei costi e degli oneri gravanti sull'impresa, al fine di assicurare un'equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia, nonché la buona conduzione dei fondi.

Quando in determinate zone agrarie si siano verificate avversità atmosferiche o calamità naturali che abbiano gravemente danneggiato le coltivazioni provocando perimento o mancata percezione dei frutti in misura non inferiore al 30 per cento della normale produzione, la Commissione tecnica provinciale determina l'ammontare del canone da considerarsi equo, tenendo presenti oltre i criteri di cui al precedente comma, anche l'entità dei danni verificatisi ».

Onorevoli colleghi, questo articolo è il risultato di una lunga discussione che la Commissione dell'Agricoltura ha svolto tenendo presenti le osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione della Giustizia.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione Giustizia*. Vorrei solo un piccolo chiarimento. Dato che il cappello o per parlare più tecnicamente il proemio dell'articolo è un po' barocco, vorrei sapere a che cosa si riferisce il comma terzo dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140. Se è necessario, cioè, fare questo lungo riferimento o se lo si può eliminare.

PRESIDENTE. Il terzo comma dell'articolo cui si fa riferimento determinerà i criteri secondo cui la Commissione per le varie province e zone omogenee fissa l'ammontare del canone da considerarsi equo.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione Giustizia*. In questo caso mi sembra inutile il riferimento all'articolo 1.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Noi mettiamo il riferimento all'articolo 1, perché in questo articolo è prevista una serie di corresponsioni. Senza questo richiamo, qualche ipotesi potrebbe rimanere fuori.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione Giustizia*. Ma se escludiamo queste ipotesi, vuol dire che per esse resta invariato?

PRESIDENTE. Comunque è un rilievo formale. Si può magari dire: Il terzo comma dell'articolo 2 è sostituito. Vedremo in sede di coordinamento.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione Giustizia*. Ringrazio per il chiarimento.

Desidero, inoltre, fare un'altra osservazione. Nella parte finale del primo comma si dice: « al fine di assicurare... ». Ora a me sembra che tecnicamente bisognerebbe dire: « e del fine di... ». Bisogna tenere conto di tutti gli elementi, ma non si possono mettere come fini. È uno degli elementi, seppur rilevantissime, da valutare per la fissazione dell'equo canone. Ma non possono gli elementi di costo, ad esempio, essere valutati « al fine » dell'equa remunerazione.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Abbiamo introdotto l'inciso dopo una lunga discussione in Commissione, in seguito alla quale ad un certo momento si ebbe il timore che senza questo inciso potessero crearsi dei grossi inconvenienti. Non vorrei, quindi, che si rinunciasse a questo inciso che fu trovato utile.

GOMEZ D'AYALA. È esatto, e il Presidente ha ricordato una delle ipotesi per cui vi era qualche preoccupazione, esattamente quella dei canoni quotativi, che consistono in una quota dei frutti del fondo stesso. Credo che la preoccupazione sia superata me-

glio, eliminando le prime parole, e cioè « Relativamente... ».

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Ma se proprio l'onorevole Gomez D'Ayala è stato uno di quelli che hanno insistito per quella formulazione!

GOMEZ D'AYALA. Io ho espresso la preoccupazione che potessero sfuggire canoni quotativi, e questa preoccupazione sorgeva in me dalla dizione usata nell'articolo 1 della proposta di legge. Perché lì non si parlava di canoni quotativi. Stabilito questo principio, che è fissato del resto dal codice civile, a me interessa oggi raggiungere l'obiettivo che la Commissione tecnica provinciale proceda anche alla fissazione dei canoni quotativi.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Ma tutto questo è in contrasto con la discussione già svoltasi e con quanto sostenuto da lei per inserire questo inciso.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la Grazia e giustizia*. Io pregherei di voler accantonare l'approvazione dell'ultimo comma dell'articolo, tenendo conto che la questione è complessa, tenendo anche conto che la legge non sarà approvata in questa seduta. Per la prima parte dell'articolo non faccio opposizione.

GOMEZ D'AYALA. Approviamo allora tutta la parte sulla quale siamo d'accordo, e accantoniamo soltanto le questioni controverse. Per il primo comma dell'articolo rimane accantonata la questione se dobbiamo premettere un « Relativamente », o adottare una diversa formulazione, o lasciarlo invariato.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Il relatore è per il mantenimento del testo approvato in sede di Commissione Agricoltura.

GOMEZ D'AYALA. Ma esso lascia veramente sorgere dei dubbi. Mettiamoci nei panni dell'interprete, del giudice. Quel « Relativamente » messo lì in principio fa ritenere che vi siano dei canoni che possano rimanere esclusi. E questo, nella varietà esistente in Italia di formule contrattuali, può provocare dei dubbi.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Vi è, d'altra parte, la preoccupazione contraria, e, cioè, che qualche canone possa essere escluso dalle deliberazioni della commissione tecnica.

PRESIDENTE. Mi permetterò di ricordare che, sulla base delle osservazioni fatte a proposito del comma terzo dell'articolo 2, la preoccupazione era questa: che i mini-

mi e massimi, e, cioè, le labelle, non fossero riferite a tutti i tipi di canoni.

GOMEZ D'AYALA. In effetti è così, e per questo suggerirei di adottare una formula che riferendosi a tutti i canoni implichi che questo concetto di « relativamente » vuole intendersi esteso a tutte le forme che sono contenute nell'articolo 1.

AVOLIO. Propongo la soppressione dell'avverbio « relativamente ».

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione Giustizia*. Se non vado errato, il secondo comma, quale previsto nel testo del presente articolo, ha un'impostazione diversa da quello che appare il contenuto della legge: perché la remunerazione è una cosa, e il fine generale è un'altra. Se noi vogliamo determinare la misura del canone, non possiamo tener conto di vari elementi — come gli apporti del fattavolo, i costi aziendali, ecc. — al fine della remunerazione. L'equa remunerazione è uno degli elementi volti a determinare la misura del canone. Mi pare quindi che dal punto di vista della impostazione logica, il problema vada ulteriormente studiato, e che un parere non possa essere dato subito.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Il secondo comma di questo articolo è il frutto di una lunga discussione, già avvenuta in sede di Commissione dell'Agricoltura. Qui è la sostanza di tutta la legge, parliamoci chiaro. Si è detto che la commissione tecnica delibera sull'equo canone, ma l'equità deve pur essere intesa ad un fine. E qual'è questo fine?

L'interesse generale è quello della produzione. Nella legge è detto appunto che si prende in esame la produzione nonché la buona conduzione dei fondi. Ma un altro concetto è quello della protezione del lavoratore, che rappresenta, in sostanza, l'altra finalità della legge. Abbiamo espresso, qui, quindi, due concetti fondamentali, sicché se li togliessimo, il concetto stesso dell'equo canone verrebbe a cadere.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione Giustizia*. Sia chiaro che io non ho proposto di togliere quella parte in cui si parla di « fine », ma ho semplicemente proposto di modificare la dizione « al fine » sostituendola con le parole « del fine ».

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Non possiamo comunque accettare la dizione che vuole estendere la norma a tutti i canoni. Se noi facciamo questo veniamo a configurare le forme dei canoni anche nei casi limiti. Voglio ricordare che proprio i casi limite sono stati configurati nell'articolo

uno; è evidente che facendo richiamo a questo articolo non rimane fuori nessuna ipotesi di canone. Questa è la realtà.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Pregherei la Commissione di accantonare l'articolo tre e di passare all'esame dell'articolo 4. Sono affiorate infatti, nel corso della discussione, delle questioni assai delicate che ritengo sia opportuno accantonare.

GOMEZ D'AYALA. È vero che sono affiorate questioni delicate, ma queste riguardano solo una parte dell'articolo. Noi potremmo procedere all'approvazione di quella parte dell'articolo su cui ci troviamo d'accordo.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Il riferimento all'articolo uno non aveva alcuna rilevanza. D'altra parte qui dobbiamo stabilire se vogliamo o non vogliamo fare questa legge.

Noi rischiamo qui di rimettere tutto in discussione, quando invece abbiamo visto che non vi sono divergenze sostanziali in Commissione, tanto è vero che l'onorevole Breganze si è dichiarato soddisfatto dei chiarimenti che sono stati dati.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione Giustizia*. Ho chiesto dei chiarimenti e, per quanto le espressioni tecniche contenute nell'articolo non mi sembrino del tutto perfette, io mi sono dichiarato soddisfatto delle spiegazioni ricevute. Con questa mia soddisfazione, comunque, non posso impegnare l'onorevole Sottosegretario, che interviene poi per la prima volta. La mia posizione, dal punto di vista del giudizio su questa legge, è autonoma dalla sua.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non ho fatto una questione formale né una questione di sostanza della legge. Solo ho chiesto alla Commissione la cortesia di accantonare questo articolo e di procedere oltre nell'esame della legge.

GOMEZ D'AYALA. Accantonare l'intero articolo significa accantonare l'intera legge, perché in questo articolo è la sostanza del provvedimento.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la Grazia e giustizia*. Questo è un argomento che potrebbe dare ragione a me, giustificando la posizione da me assunta al riguardo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a me sembra che di fronte alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario di Stato per la giustizia la Commissione non può prendersi la responsabilità di opporsi. Mi dispiace perché le cose si prolungano, ma bisogna tener pre-

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA — AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 6 APRILE 1962

sente anche la legittimità della richiesta dell'onorevole Mannironi.

Accantoniamo dunque la discussione su questo punto.

Possiamo intanto passare all'articolo 4, sul quale non vi sono osservazioni.

Do lettura dell'articolo 4:

« È istituita in Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una Commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici presieduta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato, e composta di due esperti, di quattro rappresentanti dei proprietari con terre affittate e di quattro rappresentanti degli affittuari.

I componenti di detta Commissione sono nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e quelli in rappresentanza delle categorie su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La Commissione centrale è competente:

a) a stabilire le direttive alle quali devono attenersi le Commissioni tecniche provinciali richiamate nel precedente articolo 1, comma terzo;

b) a riesaminare e modificare le deliberazioni di dette Commissioni provinciali in caso di ricorso che sia presentato da parte dell'Ispettore agrario compartimentale a mente dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1949, n. 321;

c) a sostituirsi alle stesse Commissioni tecniche qualora queste non deliberino le tabelle dell'equo canone entro il termine previsto dal precedente articolo 2.

Nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste emanerà il regolamento per il funzionamento della Commissione centrale ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 5 comporterebbe una discussione complessa, che, quindi, conviene rinviare.

Io vorrei, se possibile, esaurire la discussione di questi provvedimenti nel corso dell'entrante settimana.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione Giustizia*. La Presidenza della Camera ha impegnato formalmente noi della Commissione Giustizia a definire per la prossima settimana il disegno di legge sull'aumento degli organici della Magistratura e ad iniziare in sede legislativa la discussione del provvedimento sulle promozioni dei magistrati. Prego il Presidente di voler tener conto di questi nostri impegni, e proporrei, se fosse possibile, di riunirci giovedì pomeriggio.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Anche io sarei d'accordo per giovedì pomeriggio o venerdì.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione Giustizia*. Potremmo delegare il Presidente a fissare la data più conveniente.

PRESIDENTE. No, io preferisco che essa resti stabilita fin da oggi. Onorevoli colleghi, per conto mio io ritengo che sia necessario approvare la legge prima delle vacanze di Pasqua. Ritengo che potremmo vederci venerdì prossimo, con l'intesa di concludere la discussione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io sono d'accordo per fissare una seduta venerdì mattina, con l'intesa di continuare la discussione fino ad esaurimento anche nella giornata di sabato.

PRESIDENTE. Benissimo. Allora penso possa rimanere stabilito che le due Commissioni torneranno a riunirsi venerdì 13 aprile alle ore 9,30.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,10.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI